



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno II - n. 1-2007**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**3**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno II - n. 1-2007  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

*Direzione:*

**Cosenza** - Luigi Pellegrini Editore  
Via De Rada, 67/c  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** - Piazza Municipio, 4  
Tel. 081 5510187  
E-mail: mario.tedeschi@unina.it

*Redazione:*

**Cosenza** - Via De Rada, 67/c  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** - Facoltà di Giurisprudenza  
I Cattedra di diritto ecclesiastico  
Via Porta di Massa, 32  
Tel. 081 2534216/18  
E-mail: corcione@unina.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

## Presentazione

Le tre sentenze oggetto di pubblicazione nel primo numero dell'anno II della rivista concernono una vicenda giurisprudenziale di nullità matrimoniale, che ha avuto inizio con una sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese del dicembre del 2000, la quale dichiarava la nullità del matrimonio nel caso sottoposto al suo esame per uno dei tre dubbi concordati: quello relativo all'incapacità a prestare un valido consenso matrimoniale, per cause di natura psichica, dell'uomo attore, secondo il disposto di cui al can. 1095 n.3 del codice di diritto canonico.

La decisione si basava, oltre che su di un'analisi delle risultanze istruttorie relative alle deposizioni delle parti e dei testi di causa, su di una relazione medico legale che era stata allegata dalla parte attrice agli atti di causa. La stessa veniva per ciò stesso considerata dai Giudici "perizia in senso tecnico", dunque prova peritale, tant'è che lo stesso Giudice Ponente scriveva nelle motivazioni della sentenza che la preparazione scientifica e la collaudata esperienza del medico in questione fossero ben note al Tribunale "si da non richiedere altra perizia d'ufficio".

In grado d'Appello della questione veniva investito in via diretta il Tribunale Apostolico della Rota Romana, la quale, con Decreto del giugno del 2003 ed in base al disposto di cui al can. 1680 par. 2, decideva di non ratificare la sentenza di I grado, bensì di ammettere la causa al giudizio ordinario.

La motivazione principale del rinvio all'esame ordinario risiedeva proprio sul diverso modo di concepire la relazione medico legale depositata dalla parte attrice agli atti del processo di I grado. In particolare, se potesse essere considerata questa quale perizia in senso tecnico, oppure quale semplice testimonianza di parte, sia pur scientificamente qualificata. La seconda delle due opzioni è stata quella fatta propria dal Giudice rotale. Infatti, dopo aver tratteggiato la norma di cui al can. 1680 del codice, la quale prescrive la prova peritale per le causa sul difetto di consenso, il Decreto si soffermava sul principio del "*nisi ex adiunctis evidenter appareat*" (can 1680), per affermare che esso si verifica soltanto quando la prova dell'incapacità la si raggiunge o attraverso "*aliquod documentum vel testimonium ita qualificatum*", oppure "*quando ex facti et circumstantiis probatis sine dubio vel carentia apparet sufficientis usus rationis vel gravis defectus discretionis iudicii vel incapacitas assumendi onera matrimonii essentialia*".

Ma è nella successiva parte in fatto che il Giudice rotale affrontava in via più diretta la questione. Infatti, in via preliminare, dirimeva proprio la questione relativa al se la relazione medico legale dell'esperto, sulla quale si era fondata la rinuncia alla perizia da parte del Tribunale di I grado, potesse considerarsi o meno perizia in senso tecnico. La risposta a questo interrogativo, che appare fondamentale nell'economia del procedimento, è che non trattavasi di una perizia in senso tecnico, poiché la perizia in senso tecnico è quella che si forma nel processo e su mandato del Giudice, con ciò operando un'interpretazione restrittiva del can. 1575.

La decisione del Tribunale di I grado, affermativa per l'ipotesi di incapacità al consenso matrimoniale, veniva poi confermata dalla sentenza definitiva del maggio 2005, soltanto dopo che nel giudizio di II grado era stata preliminarmente acquisita agli atti di causa una perizia "in senso tecnico".

**Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese – Baren – Bituntina – Nullitatis matrimonii, 12 dicembre 2000 – c. Pica, ponente**

**Matrimonio – Incapacità al consenso matrimoniale – Prova dell'incapacità – Perizia – Errore – Dolo**

*Per poter contrarre validamente il matrimonio canonico la persona deve essere dotata di una capacità, non soltanto estimativa, ma critica, che lo renda capace di compiere scelte libere e responsabili, così come di instaurare stabilmente relazioni interpersonali.*

*Chi è affetto da un disturbo grave di carattere psichico e caratteriale, che si riscontra nelle diverse forme di personalità psicopatica, paranoica ed isterica, non è in grado di costituire quella comunità di tutta la vita, che costituisce l'essenza del matrimonio cristiano.*

*Perché si abbia l'ipotesi dell'incapacità al consenso matrimoniale occorre che la patologia sia grave, anche se non perpetua. Che non si debba trattare cioè di una mera difficoltà.*

*Per la prova dell'incapacità riveste un'importanza particolare quella peritale, effettuata da una persona dotata di una specializzazione nel campo delle scienze psichiche, psicologiche e/o psichiatriche, che abbia però una giusta conoscenza dei fondamenti dell'antropologia cristiana.*

*L'errore sulla qualità della persona si verifica, quale ipotesi di nullità matrimoniale, solo quando la qualità è voluta dal soggetto in modo diretto e principale. Ciò si verifica quando la qualità voluto rende la persone dell'altro contraente meramente marginale nella formazione del consenso matrimoniale.*

*L'ipotesi del dolo si raggiunge invece con l'inganno, che si attua attraverso l'intenzionalità di un soggetto diretta a nascondere una qualità con la volontà di carpire l'altrui consenso matrimoniale.*

*Fattispecie*

*(Omissis) 1. - Il sig. D. ha contratto matrimonio concordatario con la sig.ra P., il 20 marzo 1998.*

La loro frequentazione ha inizio nell'ottobre del 1997, quando il D., sconvolto fisicamente e psicologicamente per la recente perdita della moglie, si rivolge ad un'Agenzia matrimoniale “nell'illusione di colmare, con un'altra presenza femminile, il vuoto che lo opprimeva” ed incontra la P, vedova, con un figlio in procinto di sposarsi (Summ., p. 2), così come sposati erano i tre figli del D.

A causa della debolezza fisica e psicologica in cui versava il D. e per la quale si era sottoposto a visite in un centro di igiene mentale e successivamente da uno specialista, la P. comincia a decidere ogni cosa e a divenire pian piano “padrona della sua vita” (Ibid.), fino ad indurlo alla convivenza e alle nozze solo dopo cinque mesi dalla loro prima conoscenza.

Il matrimonio viene celebrato il 20 marzo 1998. La vita coniugale dura circa cinque mesi, poiché la P, a soli pochi giorni dalle nozze, cambia atteggiamento nei

confronti del D, mostrando, oltretutto, di non tollerare la vicinanza del marito nel letto coniugale.

I due si separano definitivamente a fine agosto dello stesso anno, a seguito di un episodio particolarmente grave: sottrazione da parte della P. di documenti dell'azienda del D., con intervento dei Carabinieri.

La causa presso il Tribunale Civile è tuttora in corso.

2. - In data 30 Ottobre 1998, il D presenta supplice libello al N.T. chiedendo la nullità del suo matrimonio con P. per averlo contratto in stato di incapacità psichica e per essere stato indotto in errore con dolo da parte della donna, su qualità morali e sociali di quest'ultima risultate inesistenti.

Il Rev.mo Vicario Giudiziale con decreto del 14. 12. 1998 costituisce il Collegio nelle persone dei Giudici: Mons. Luca Murolo, Don Giuseppe Pica e Mons. Antonio Caricato; in pari data designa Ponente e Relatore della causa Don Giuseppe Pica ed Istruttore Don Gianfranco Aquino.

Constata la competenza del Tribunale a motivo del luogo del contratto, il Preside del Collegio, in data 13 gennaio 1999 decreta l'accettazione del libello e l'ammissione, quale Patrono di Parte Attrice, dell'Avv. Luca Troccoli.

Nell'udienza del 02.02.1999 per la contestazione della lite, assente l'Attore, D., il quale è rappresentato dal suo Patrono, Avv. Troccoli, che insiste perché il dubbio sia concordato secondo quanto richiesto nel libello, assente la Convenuta, P., la quale tramite fax del 01.02.1999, ha giustificato l'assenza e ha contestato "il contenuto del libello del 30.10.1998" dichiarando di essere "a disposizione del Tribunale per essere ascoltata", presente il Difensore del Vincolo, Dott.ssa Valentina Bovio, la quale dichiara di non avere nulla da obiettare a che si proceda secondo quanto decide il Giudice, il Preside, poiché l'Attore insiste sui capi di nullità, visto il can. 1677, § 2 dispone e decreta che il dubbio sia concordato, come in effetti è concordato, con la seguente formula:

"Se Consti della nullità del matrimonio per:

I. - Incapacità psichica nell'attore (can. 1095, n. 3); II. Errore dell'attore, con dolo nella convenuta, su qualità morali e sociali risultate inesistenti".

La Convenuta in data 6 luglio 1999 nomina e costituisce come suo Patrono e Procuratore l'Avv. Anna De Giorgi.

Segue l'escussione delle parti e dei testi.

Terminata l'istruttoria, il 18 marzo 2000 viene decretata la pubblicazione degli atti e l'08 luglio 2000 quella degli atti suppletivi. Segue il decreto della conclusione in causa.

Acquisite le "Animadversiones" del Difensore del Vincolo e le Memorie difensive dei Patroni delle Parti, la causa viene riservata al Collegio dei Giudici per la decisione.

#### *In diritto*

*I. Circa l'incapacità psichica nell'Attore (can. 1095, n. 3)*

3. - Il magistero della Chiesa presenta il matrimonio come "L'intima comunità di vita e di amore coniugale" (Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 48), accentuandone la dimensione personalistica. Sicché, la finalità del matrimonio non si esaurisce nella funzione procreatrice, ma impegna globalmente la personalità dei coniugi nella loro interezza psicofisica, reciproca donazione e perfezionamento vicendevole.

Il Legislatore canonico, traducendo nel linguaggio giuridico quanto espresso dal

Concilio Vaticano II, definisce il matrimonio “Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita”; quindi precisa che la sua ordinazione naturale abbraccia due ambiti: “il bene dei coniugi” e “la procreazione ed educazione della prole” (can. 1055, § 1).

4. - L'impegno matrimoniale suppone nei nubendi la conoscenza chiara dei diritti e dei doveri necessari per realizzare lo scambio interpersonale.

Dall'equilibrio intellettuale e volitivo scaturiscono gli elementi indispensabili che caratterizzano quel tipo di individuo, definito come “una personalità matura”, e che lo sollecitano mediante uno sforzo continuo ad una più omogenea integrazione psichica ed affettiva.

Pertanto, per contrarre validamente il matrimonio non è sufficiente che il nubente abbia la semplice facoltà conoscitiva, ma sia anche dotato di una normale capacità critica, onde formulare delle decisioni responsabili ed instaurare stabilmente quel modo peculiare di relazioni interpersonali, che è il matrimonio canonico (cfr. coram Serrano, decisio diei 5 aprilis 1973, in RRDec., vol. LXV, pp. 323-334).

E, di conseguenza, il diritto naturale al matrimonio, che spetta a tutti, non è assoluto. Il Codice di Diritto Canonico, infatti, stabilisce, che questo diritto viene meno quando esplicitamente sussiste l'incapacità di contrarre matrimonio in coloro che “per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio” (can. 1095, n. 3).

5. - Nel dettato codiciale, sono evidenti le due peculiarità principali che costituiscono la tipicità della norma.

Innanzitutto la valenza giuridica degli “obblighi essenziali” che, in linea generale, rinviano alla sostanza del matrimonio di cui parlano i canoni 1055 e 1056, unendo sia le proprietà essenziali sia gli elementi di esso, ossia il “bonum coniugum” ed i “tria bona prolis, sacramentis, fidei” (cfr. coram Civili, decisio dici 10 iulii 1990, in RRDec., vol. LXXXII, p. 598).

La seconda principale peculiarità della suddetta norma è, con tutto il suo peso, l'inciso “per cause di natura psichica”. Nonostante le varie interpretazioni di questa espressione, nondimeno si può ritenere che “causa di natura psichica ... altro non può non significare se non una condizione di radicale incapacità in quanto insita nello psichismo, cioè nella persona del contraente, e quindi non modificabile almeno nell'atto dell'espressione del consenso” (M.F. POMPEDDA, *Incapacità di natura psichica*, in *Matrimonio canonico tra tradizione e rinnovamento*, Bologna 1985, p. 147).

6. - In quest'ottica, proprio nel passaggio tra tradizione e rinnovamento del diritto canonico si comprende il capo autonomo di nullità estensibile “ai disturbi di carattere psichico e caratteriale, quali si riscontrano nelle diverse forme di personalità psicopatica, paranoica, isterica, in soggetti affetti da psicosi latente (detta anche boderline), tali da non consentire l'effettiva costituzione di un “consortium totius vitae” normalmente ordinato al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole” (P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova 1986, pp. 95-96).

7. - Senza dubbio, nella valutazione giudiziale occorre vedere la gravità della patologia che presenta il nubente e che si dice sia causa della sua incapacità ad assumere gli oneri coniugali essenziali.

*“Gravitas tamen refertur – si legge in una coram Palestro – ad causam psychicam non autem ad incapacitatem quae in ordine iuridico vel adest plena quia contrahens se habet in impossibilitate (extra suas vires est) assumendi obligationes matrimonii essentielles vel non adest, id est easdem assumere valet, cum diversi gradus non adsint. Tunc in casu potius sermo erit de difficultate, esto maioris momenti, non vero de impossibilitate”*

(coram Palestro, decisio diei 5 iunii 1990, in RRDec., vol. LXXXII, p. 480, n. 6).

Sicché la giurisprudenza Rotale è concorde nel non ritenere necessaria la perpetuità della causa di incapacità, dovendosi considerare la gravità della condizione psicologica nella quale può derivare l'incapacità "*ratione etiam habita in perficienda actione psychotherapeutica*".

Inoltre, dalle suddette precisazioni si può affermare che la stessa giurisprudenza procede all'unisono con il Magistero del Sommo Pontefice il Quale non ha mancato di precisare più volte che "per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo la incapacità e non già la difficoltà a prestare il consenso ed a realizzare una vera comunità di vita e di amore rende nullo il matrimonio" (A.A.S. 79. 1987, p. 1457, n. 7).

8. - Per quanto riguarda le prove in cause di questo genere vanno attentamente esaminati i seguenti elementi: le dichiarazioni delle Parti e dei testi con particolare riferimento a ciò che da essi viene detto circa la personalità e il comportamento dei coniugi, le circostanze familiari, gli episodi rivelatori della maturità o dell'immaturità degli stessi, il giudizio del perito, particolarmente versato in psicologia della personalità e dello psichiatra, avendo presente anche quanto suggerisce la sana antropologia cristiana.

## II. Circa l'errore

9. - Il can. 1097, § 2 del C.J.C. così stabilisce: "L'errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente".

Non ogni errore sulla qualità della persona invalida il consenso matrimoniale, ma solo quando si tratti di una qualità intesa in modo sostanziale "*directe et principaliter*" e la persona, nella mente del nubente, sia intesa in certo qual senso in modo accidentale.

Solo quando la qualità è "*directe et principaliter intenta*" si tratta di un vero e proprio errore, cioè di un giudizio falso, e non di semplice ignoranza, come invece capita abitualmente (cfr. Bersini, *Il nuovo diritto matrimoniale*, Torino 1985, p. 103).

10. - Per la prova circa l'errore di qualità della persona oltre il valore e l'importanza della qualità richiesta deve risultare non solo il difetto della qualità richiesta nella comparsa, ma soprattutto l'esistenza stessa dell'errore o del falso giudizio sulla sussistenza della qualità desiderata nell'altra parte al tempo della manifestazione del consenso matrimoniale.

## III. Circa il dolo

11. - A norma del can. 1098: "Chi celebra il matrimonio raggirato con dolo, ordito per ottenere il consenso, circa una qualità dell'altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, contrae invalidamente".

Secondo la definizione del diritto romano per dolo s'intende "*omnis calliditas, fallacia, machinatio, ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibita*" (L.I, § 2, D. N, 3).

Nell'ambito canonico il dolo viene definito come "*deceptio alterius deliberate et fraudolenter commissa, qua hic inducitur ad ponendum determinatum actum iuridicum*" (G. MICHIELS, *Principia generalia de Personis in Ecclesia*, Romae 1955, p. 660).

Il dolo, pertanto, è raggiunto con l'inganno e quindi necessariamente non in ambito di buona fede proprio per l'intenzionalità del "*deceptor*" nel far cadere nell'errore il "*deceptus*" e così carpire il suo consenso matrimoniale, costituendo in questo modo il rapporto di causalità tra i raggiri dell'una parte e la determinazione



del volere dell'altra. Quest'ultima infatti consente "ex errore", il quale, a sua volta, è stato direttamente causato "ex dolo".

12. - Per la prova del dolo sono utili i criteri giurisprudenziali che vengono adoperati nei casi di errore e di condizione, accertando in particolare:

a) l'importanza attribuita dal nubente ad una ben determinata qualità grave; b) l'insistenza del nubente sulla qualità sia prima che dopo il matrimonio; c) la reazione del nubente alla scoperta del dolo circa una qualità essenziale per il matrimonio.

### IN FATTO

#### *Incapacità psichica nell'Attore*

13. - Da tutto l'insieme degli elementi acquisiti in atti si evince l'anomalia dell'Attore per quanto concerne direttamente la sua incapacità ad assumere gli obblighi coniugali essenziali. La fattispecie, infatti, descritta in giudizio, già lumeggiata nel libello introduttivo, trova riscontro non solo nella deposizione della Convenuta e dei testi, ma anche nelle conclusioni del Prof. Dott. Luigi Stefanachi, psichiatra, la cui preparazione scientifica e collaudata esperienza è ben nota a questo Tribunale, sì da non richiedere altra perizia d'ufficio.

13. - L'Attore, nel corso del suo interrogatorio, afferma di aver conosciuto la vedova P. tramite un'Agenzia matrimoniale alla quale anche la donna si è rivolta, mentre si sottoponeva a terapia farmacologica prescrittagli dal Dipartimento di Salute Mentale di C., a causa dell'improvviso decesso della moglie F., in un incidente automobilistico. Egli in giudizio depone: *"Quando la vidi non provai per lei nessuna attrazione fisica, tuttavia vedevo in lei una donna con la quale sfogarmi e parlare. In realtà tra noi non si parlava di matrimonio. I nostri incontri avvenivano frequentemente di sera; lei abitava a L. ed io a C.. Durante tali incontri G. mi provocava per accertarsi che fossi in stato di ubriachezza; poiché questo non era vero, lei era convinta che io facessi uso di sostanze stupefacenti. Io non facevo altro che parlare in continuazione perché trovavo nel mio 'parlare' una medicina. La signora G. mi ascoltava per ore ed ore"* (Summ., 28-29/3). Lo stesso Attore precisa: *"Al momento della conoscenza con la P. io ero in uno stato di completa alienazione mentale... Il mio stato di salute dipese dal fatto che mia moglie il ... morì in un incidente stradale. Io ero molto legato a lei e fu come se la morte di mia moglie mi avesse fatto crollare il mondo addosso ... Passavo le ore a piangere e a pregare e la solitudine e il vuoto in cui vivevo esasperavano questo stato di alienazione. I miei figli mi portavano da diversi medici specialistici, ciascuno dei quali mi prescriveva dei sedativi in dosi che io assumevo in misura sempre crescente, non vedendone i risultati che desideravo. Mi ero ridotto in uno stato tale da non essere più in grado di guidare l'automobile e camminavo come un ubriaco"* (Stt\_mm., 29/5).

14. - La stessa Convenuta conferma lo stato di alienazione in cui versava l'Attore al tempo della conoscenza e della loro breve relazione prenuziale: *"Appena conosciuto mi sembrava traballante e non sapevo se facesse uso o meno di alcolici, mi sembrava intontito; mi raccontò che assumeva psicofarmaci a causa dell'insonnia e che il medico a cui era stato condotto dai figli gli aveva prescritto dei farmaci di cui abusava"*; aggiunge: *"nel giro di poco tempo riprese la normale vita dichiarandosi contento e di essere uscito dall'inferno al paradiso"* (Summ., 75/5); quindi, nel tentativo di ritrattare, nella lettera al suo Patrono scrive: *"Non mi risulta che R. assumesse psicofarmaci da quando ci siamo conosciuti"* (Summ., p. 118).

Si legge invece nella relazione medico-legale del prof. dott. Stefanachi che *"Particolare menzione merita la prescrizione di Rivotril da parte del dott. L. di C., come risulta da ricetta rilasciata il ..."* (Siamo proprio al tempo della conoscenza delle Parti!).

*Questo farmaco ad azione antiepilettica, sedativa, normoforizzante, verosimilmente è stato prescritto, non soltanto per i disturbi ansiosi-depressivi, ma anche a causa della turbe della coscienza, tipo assenze epilettiche, che dall'infermo sono state presentate anche nei mesi successivi" (Summ., p. 17).*

15. - Di fatto il comportamento dell'Attore chiaramente prova il contrario di quanto sostenuto dalla Convenuta ed attestato invece dal prof. dott. Stefanachi, sulla scorta di documentazione medica.

In merito anche l'esame delle testimonianze evidenzia che i sintomi della condizione distimica endo-reattiva del D., ossia la svalutazione del proprio io, l'anedonia, la labilità affettivo-mnesica, non sono venuti meno nell'imminenza della celebrazione nuziale, nonché in concomitanza di questa.

D., figlio dell'Attore, depone: *"Mio padre subito dopo la morte di mia madre ha iniziato ad assumere degli atteggiamenti di ossessione, ricorrevano spesso in lui dei ricordi della vita con mia madre che lo portavano a stare male. Per questo motivo ha iniziato ad assumere dei tranquillanti .... Questa sua situazione portava anche ad uno stato costante di poca lucidità. Per questo fu portato da mia sorella presso un medico che ne constatò la sua instabilità psichica dovuta ad un trauma; infatti, come ho detto, passava da un ragionamento all'altro senza connessione"* Il teste precisa: *"... il medico mi contattò personalmente per mettermi in guardia sulla gravità della situazione in cui mio padre versava"* (Summ., 39/5).

D. M., depone che sulla base dei predetti sintomi manifestati dal padre, *"... decidemmo di portarlo presso il Centro di Igiene Mentale di C., in modo da evitare la necessità della prenotazione, lì il medico confermò la gravità della situazione e la necessità di una cura continua ed estensiva"* (Summ., 44/5).

V. C., teste di parte attrice, precisato che l'Attore conobbe la P. al tempo in cui era in cura presso il Centro di Igiene Mentale e i cui medici gli avevano prescritto *"una cura assidua, poiché la malattia avrebbe degenerato per il peggio"*, ricorda una circostanza che mette in luce la gravità della patologia del D.. La teste così narra: *"... un giorno lo incontrai al cimitero e mi fece uno strano discorso: mi parlò di una sua cara amica la quale lo aveva consigliato di rinunciare al progetto annunciato di lasciare tutto ai suoi figli e invece di mantenere per se stesso i beni, poiché i figli avevano ormai una loro dipendenza economica"*; e commenta: *"Il discorso mi lasciò interdetta poiché era chiaramente visibile lo stato perdurante di alienazione nel quale si trovava R."* (Summ., 58-59/5); riferisce infine un particolare importante relativo al comportamento anomalo dell'Attore: *"... dopo aver conosciuto l'amica di cui mi parlò, R. scomparve da casa e troncò ogni rapporto con i figli"* (Summ., 59/6-7-8).

E riguardo ai comportamenti anomali dell'Attore, degna di nota è la testimonianza di D. B. M., infermiera professionale, teste di parte attrice, la quale riferisce: *"Nel periodo precedente al matrimonio improvviso del signor D. .. – sua figlia ... subì a sua volta un trauma anche fisico molto grave per la morte della madre, consistente in emorragia interna dell'occhio. Quel che mi preme dire è che il D. a sua volta per la morte della moglie entrò in uno stato di completa allucinazione e confusione mentale. Si pensi che dovendo la figlia recarsi ad Udine per una visita specialistica all'occhio leso, egli venne a trovarmi e raccomandarmi la figlia, piangeva a dirotto ed era disposto a consegnarmi un suo blocchetto degli assegni per ogni spesa riguardo alla figlia. Chiunque era in grado di percepire lo stato di completa confusione mentale di R., tanto che anche mio marito, che è medico, diceva: «R. ha fuso!»"* (Summ., 62-63/3-13).

In questo senso depone anche C. C., teste di parte attrice, la quale, dopo essersi

soffermata sul grave stato confusionale in cui versava l'Attore, riferisce su una visita da lei fatta, insieme col marito, al D. e alla P., quando questi, a breve distanza dalle nozze, avevano impostato una convivenza *more uxorio*, a L.. *"In questa circostanza – depone la teste – ... R. sembrava completamente sottomesso alla medesima (alla P.) e non in grado di reagire"* (Summ., 66/3-16).

Circa poi il perdurare del grave stato in cui versava l'Attore nell'imminenza delle nozze ed in concomitanza con queste, riferisce il teste M. G., ragioniere della Ditta di cui è titolare D. Il teste, più di altri, ha avuto la possibilità di constatare l'inefficienza operativa e relazionale, nonché i malesseri psicosomatici dell'Attore. Il teste così depone: *"Morta la moglie il signor D. divenne irriconoscibile: non si reggeva in piedi, passava ore con il volto tra le mani a piangere, io dovevo fargli da autista perché non era più in condizioni di guidare. I figli lo portarono dai medici psichiatri e poi in un Centro di Igiene Mentale dove gli prescissero degli psicofarmaci, ma lui ne assumeva fuori misura risentendone. La figlia più piccola, che viveva con lui, mi raccontava disperata delle notti insonni che il padre trascorreva rovistando per tutta la casa cercando i ricordi della moglie, scoppiando in lunghi pianti... In qualità di ragioniere vedevo ogni giorno ammanchi di denaro nella cassa della Ditta, e quando ne chiedevo giustificazione, il D. mi rispondeva: «Non sono fatti tuoi!», il che mi sbalordiva sapendo quanto lui era morigerato e buon amministratore"*. Quindi il teste precisa che le condizioni neuropsichiche dell'Attore non sono venute meno nell'imminenza delle nozze, celebrate in gran segreto, presenti soltanto il figlio della P. con la fidanzata ed alcuni parenti della donna convenuta. Il teste ricorda che *"Il 20 marzo del 1998 il D. mi preannunciò che si sarebbe assentato autorizzandomi a gestire da solo la Ditta senza dare ragione di questa assenza. Il giorno dopo si recò in ufficio la P. in compagnia del figlio e della di lui fidanzata. Con stupore mi accorsi che la P. portava al dito la fede matrimoniale, le chiesi ragione e lei mi disse: «Come non lo sapevi? Ieri ci siamo sposati" ... Capii subito che era stata la P. ad indurlo al matrimonio per ragioni evidenti di interesse... La conferma ... venne poco dopo quando D. mi preannunciò che il figlio della P. sarebbe entrato nell'azienda scavalcando i figli"* (Summ., 53-54/3-16).

16. - I testi di parte Convenuta riferiscono soltanto sulla breve e sofferta vita coniugale delle Parti (cfr. Summ., 80/ su istanza del Patrono di parte convenuta; 99/14-15); ciò nonostante ricordano particolari che provano l'assunto attoreo. A riguardo, D. L. asserisce che *"... R. cominciò a fare stranezze ... ad esempio, un giorno al mare volle farsi il bagno con i soldi addosso e... dopo la giornata al mare non volle lavarsi, sostenendo che il sale faceva bene alla pelle"* (Summ., 103/14-15).

17. - Da quanto esposto, è indubitabile che l'Attore era affetto da grave patologia nel periodo precedente e concomitante le nozze e che era incapace ad assumere gli obblighi da esse derivanti.

La gravità della patologia si misura sugli effetti, riscontrati in Atti.

Essi sono: affievolimento delle energie vitali, demotivazione esistenziale con conseguente svalutazione del proprio io, anedonia, mancanza di autodeterminazione, nonché inefficienza operativa e relazionale, finanche con i figli, ed incapacità di affrontare il divenire della realtà.

Nei caso, non si può non tener conto dell'età e della situazione esistenziale dell'Attore, che hanno maggiormente aggravato le sue condizioni neuro psichiche.

18. Le risultanze istruttorie, relative all'esame delle parti e dei testi, trovano ulteriore, fondata conferma nella relazione medico-scientifica del prof. Stefanachi.

In essa l'illustre psichiatra, scrive: *"Si evince chiaramente Come i poteri affettivi, volitivi e cognitivi del signor D. siano stati, dopo la tragicamorte della moglie A., sem-*

*pre più deficitari nel complesso quadro psicopatologico endo-reativo, ingravescente e come il comportamento dell'infermo abbia avuto caratteristiche di abnormità per scarsa capacità a mettere in atto i poteri inibitori di controllo. Il soggetto in esame, invaso da insicurezza, inquietudine, demotivazione esistenziale e spesso inibito, stordito dall'azione di psicofarmaci in alcuni periodi da lui usati in maniera in discriminabile, in dose anche elevata, è stato praticamente plagiato dalla donna, indicatagli dall'Agenzia matrimoniale, che ha sempre avuto, con potere decisionale, l'intendimento a raggiungere obiettivi a lei convenienti". Egli conclude: "... a causa della infermità psichica di natura distimica endo-reattiva accompagnata da transitorie turbe della coscienza, si può ritenere in piena certezza che il vedovo D. nel momento in cui ha contratto il matrimonio con la vedova P. non poteva esprimere un consenso libero da opposte tendenze affettive, volitive e sostenuto da valido discernimento" (Summ., p. 19).*

Risulta, perciò, indubitabile che l'Attore a causa delle sue condizioni psicofisiche, viziate dall'abuso di farmaci, non era in grado di assumere gli obblighi inerenti al matrimonio.

*II. Sull'errore nell'Attore, con dolo della Convenuta, su qualità morali e sociali risultate inesistenti*

18. - Dalle risultanze istruttorie apportate dalle parti e dai testi non appare che l'errore doloso ordito dalla Convenuta sia stato messo in atto deliberatamente allo scopo preciso di carpire il consenso matrimoniale del D.

L'Attore già nel libello eccepisce il fatto che la P. lo avrebbe indotto in errore ingannandolo circa le sue *"qualità morali e sociali risultate inesistenti"* (Summ., p. 4).

La reale esistenza di una tale circostanza non trova riscontro nella dichiarazione resa in giudizio dallo stesso Attore, nonché in quelle di tutti i suoi testi (cfr. 30/7; 32/13; 53/3-16; 66/3-16).

Da parte sua la Convenuta non ha mai nascosto al D. le sue precarie condizioni economiche ed i debiti contratti, tant'è che lo stesso Attore in giudizio dichiara: *"... nel periodo del fidanzamento, a dimostrare l'interesse economico, la P. mi chiedeva ingenti somme di denaro, dicendomi di avere dei debiti e io pagavo volentieri, ritenendo che sollevandola dai suoi debiti avrei agevolato una maggiore concordia affettiva tra di noi"* (Summ., 3017).

Mancano sia l'oggetto del presunto errore invocato dall'Attore, come il presunto dolo ordito dalla Convenuta.

Inoltre, l'Attore desiderava sposare una donna che gli potesse fare compagnia per il resto della vita e la P. gli era sembrata la donna che potesse effettivamente assicurargliela.

19. - Le quali cose esposte in diritto e in fatto, noi sottoscritti Giudici di turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio e invocato il Nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

CONSTA della nullità del matrimonio per *"Incapacità psichica dell'Attore (can. 1095, n. 3)"*;

NON CONSTA della nullità del matrimonio per *"Errore dell'Attore, con dolo della Convenuta, su qualità morali e sociali risultate inesistenti"*.

Si risponde, pertanto al dubbio concordato:

*AFFIRMATIVE ad primum*, quanto all'incapacità psichica dell'Attore; *NEGATIVE ad alterum*, quanto all'errore dell'Attore, con dolo della Convenuta su qualità sociali e morali risultate inesistenti. (*Omissis*).

**Apostolicum Romanae Rotae Tribunal** (Decretum turni)  
– *Baren Bituntina – Nullitatis matrimonii*, **25 giugno 2003**  
– **c. Huber**, *ponens*

**Nullità di matrimonio – Appello alla Rota Romana – Esame ordinario**  
– **Perizia in senso tecnico**

*Secondo il disposto del can. 1682 par. 2, il Tribunale d'Appello, nel caso di specie la Rota Romana, può, acquisite le osservazioni delle parti e del Difensore del vincolo, confermare con decreto la decisione di primo grado o ammettere la causa all'esame ordinario.*

*La sentenza ecclesiastica è fondata sul principio della certezza morale dell'organo giudicante, la quale si forma sull'esame obiettivo degli atti di causa. Nelle cause concernenti l'incapacità al consenso matrimoniale, a meno che non risulti evidentemente inutile, occorre esperire la prova peritale.*

*Costituisce perizia in senso tecnico, quella che si forma nel processo e non quella eventualmente presentata dalle parti ed effettuata prima dello stesso.*

*Species facti*

(Omissis)1. - Postquam uxor die 26 iulii 1997 e vita functa est, D., vir LXIV annos natus et pater trium filiorum iam matrimonio iunctorum, in depressionem incidit et medicos adire debuit auxilium petitem. Ipse, ad difficultates psychicas superandas, medicamenta sumpsit et per "Agenzia Matrimoniale" quaesivit mulierem, quae sebi sponsa et consors esset.

Eodem tempore P., vidua LII annorum et mater unius filii, tandem matrimoniorum procuracionem visebat viri quaerendi causa.

R. et I. sibi occurrerunt, sese frequentare coeperunt, commune domicilium in domo mulieris instauraverunt et, tantum quinque mensibus a primo occurso transactis, die 20 martii 1998 in ... coniugium celebraverunt, quidem in ecclesia ... nuncupatam pertinet atque intra fines dioecesis Baren. sita est.

Vita communis variis ex causis adeo perturbata est, ut coniuges iam mense augusto secuto ad separationem facto devenirent.

2. - Ad libertatem recuperandam, vir die 30 octobris 1998 Tribunali Ecclesiastico Apulo libellum obtulit, quo matrimonium cum I. contractum nullitatis accusavit ob viri incapacitatem assumendi obligationes matrimonii essentielles, ob errorem in qualitate ex parte eiusdem viri et ob dolum a muliere patratum.

Libello admisso et dubiis iuxta petitionem actoris concordatis, causa per audicionem partium et testium rite instructa est.

Die 12 decembris 2000 prodiiit sententia primae instantiae respondens dubiis statutis: "Affirmative ad primum, quanto all'incapacità psichica dell'Attore;

Negative ad alterum, quanto all'errore dell'Attore, con dolo della Convenuta su qualità sociali e morali risultate inesistenti".

Ab hac decisione mulier conventa ad Nostrum Forum appellavit. Heic, praemonitis partibus et habitis animadversionibus Defensoris vinculi, hodie tandem quaestio praeliminaris de qua supra dissolvenda est.

*In Iure*

3. - In casu procul obtinet can. 1682, § 2, iuxta quem Tribunal appellationis, per pensis animadversionibus, et si quae sint, etiam partium, suo decreto sententiam continenter confirmare potest, si agatur de sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaraverit, vel causam ad ordinarium novi gradus examen admittere debet.

Attento principio fundamentalis cari. 1608, §§ 1-2, Tribunal appellationis sententiam tantum continenter confirmare potest, cum “in iudicis animo moralis certitudo circa rem sententia definiendam” adest (§ 1), Quam certitudinem “iudex haurire debet ex actis et probatis” (§ 2).

Iudex in causis de quibus in can. 1095 vix directe, propria scientia, facta obiectiva ad certitudinem moralem gignendam eruere potest. Qua de causa lex praescribit: “In causis de impotentia vel de consensus defectu propter mentis morbum iudex unius periti vel plurium opera utatur, nisi ex adiunctis inutilis evidenter appareat; in ceteris causis servetur praescriptum can. 1574” (can. 1680). Legislator igitur discretioni iudicis usum vel minus operae peritorum non relinquit, sed praescribit, ut in causis de quibus in can. 1095 opera periti adhibeatur, una exceptione statuta, scilicet “nisi ex adiunctis inutilis evidenter appareat”. Peritia “evidenter inutilis” apparere potest, a) “quando, etiamsi non agatur de «peritia» sensu technico, in actis habetur aliquod documentum vel testimonium ita qualificatum, ut iudici sufficientem probationem ad rem praebeat; b) quando ex factis et circumstantiis probatis sine dubio vel carentia apparet sufficientis usus rationis vel gravis defectus discretionis iudicii vel incapacitas assumendi onera matrimonii essentialia; hoc enim in casu nullitas matrimonii declarari potest ob evidentem consensus defectum, quin requiratur accurata diagnosis causae psychicae ob quam habetur ille defectus. Hisce autem in casibus iudex a perito petere potest ut explicet aliquod documentum vel factum, quod in actis habetur vel asseritur” (Responsio Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis ad quaesitum de usu periti in causis nullitatis matrimonii, n. 5: Periodica 87 [1998] 621).

*In facto*

4. - Vir actor, ad accusationem nullitatis sui matrimonii sustinendam, Tribunali “considerazioni medico-legali sulle condizioni neuropsichiche del Signor D. in rapporto al matrimonio da lui contratto con la vedova P.” exhibuit. Tribunal has considerationes assumpsit illasque tamquam peritiam consideravit. Ad rem appellati Iudices censent: “La fattispecie, infatti, descritta in giudizio, già lumeggiata nel libello introduttivo, trova riscontro non solo nella deposizione della Convenuta e dei testi, ma anche nelle conclusioni del Prof. Dott. Luigi Stefanachi, psichiatra, la cui preparazione scientifica e collaudata esperienza è ben nota a questo Tribunale, sì da non richiedere altra perizia d’ufficio” (n. 12).

Estne votum medici a curatione peritia sensu technico? Etsi non est dubium, quin votum prof. Stefanachi, praeceptis artis vel scientiae innixum, magna cum diligentia confectum sit, tamen illud non est peritia sensu technico. Peritia enim non requiritur ante processum, sed in processu, quidem de mandato iudicis. Nihil impedit, ne pars suam assumptionem per proprii periti suffragium defendat. Hoc suffragium, si in iudicium adducitur, documentum vel testimonium habetur, cuius pondus ex complexu omnium probationum aestimandum est. Quibus positis,



affirmandum est votum medici a curatione non esse peritiam sensu technico.

Exoritur quaestio, an votum prof. Stefanachi documentum vel testimonium ita qualificatum constituat, ut ei vis plenae probationis tribui possit. Si quis relationem medicam attente perlegerit, responsionem negativam dat. Ipse medicus namque defectum discretionis iudicii in viro potius quam eius incapacitatem assumendi onera coniugalia attendit.

Ad hanc assertionem sustinendam, satis est deductiones Magistri transcribere. “In conclusione, a causa della infermità di natura distimica endoreattiva accompagnata da transitorie turbe della coscienza, si può ritenere in piena certezza che il vedovo D. nel momento in cui ha contratto il matrimonio con la vedova P. non poteva esprimere un consenso libero da opposte tendenze affettive, volitive e sostenuto da valido discernimento” (19).

5. - Quoad probationem incapacitatis viri assumendi onera coniugalia, haec sunt animadvertenda: Sententia appellata nullum iudicium de partium credibilitate profert. Ea summam fidem viro actori eiusque testibus tribuit, dum mulieri conventae omnem credibilitatem negat. Duae litterae vero, a priori muliere actori conscriptae et post actorum publicationem probationibus unitae, rerum “obiectivitatem” a viro redditurum graviter in dubium vertunt.

Testes inter se discrepant circumstantias maximi momenti referentes.

Alii, a viro actore introducti, asserunt actorem in “uno stato costante di poca lucidità” (39/5), in “un periodo di alienazione mentale” (44/5) coniugium celebravisse. Idem fuse viri “stranezze” narrant. (48/5; 53, 3-16; 58/3; 65/3; 65/3-16; 67/3-16).

Ceteri, a muliere conventa nominati, affirmant: “R. è sempre parso cosciente, non mi è mai parso fuori di sé, nemmeno nell’immediatezza del matrimonio” (83/10), adhuc: “R. mi è sembrato una persona normale, anche aggiungo che per l’attività che aveva e per gli utili che ne derivavano doveva essere molto intelligente” (88/10), etiam: “Nei giorni immediatamente precedenti alle nozze entrambi parevano felici e contenti” (91/10), demum: “R. per quello che io l’ho conosciuto si è sempre mostrata persona tranquilla, lucidissima” (94/5) et: “Nel periodo immediatamente precedente alle nozze li ho visti sempre sereni, aggiungo che ho visto R. ansioso di sposarsi perché la convivenza lo faceva sentire nel peccato” (98/10).

Iudices appellati has testificationes minus quam meruissent aestimantes concludunt: “Da quanto esposto, è indubitabile che l’Attore era affetto da grave patologia nel periodo precedente e concomitante le nozze e che era incapace ad assumere gli obblighi da esse derivanti. La gravità della patologia si misura sugli effetti, riscontrati in Atti. Essi sono: affievolimento delle energie vitali, demotivazione esistenziale con conseguente svalutazione del proprio io, anedonia, mancanza di autodeterminazione, nonché inefficienza operativa e relazionale, finanche con i figli, ed incapacità di affrontare il divenire della realtà” (n. 17). Et sic sententia omnia symptomata abnormia viri causae psychopathologicae attribuit illaque tamquam consequentias condicionis psychopathologicae considerat.

Neque “psychopathologia causalis” nec “psychopathologia consequentiarum” res recte perspicit. Attentio namque directe ad facta, scilicet ad structuram personalitatis viri, ad interpretationem rationis agendi, ad examina obiectiva dirigenda est.

Causa ulteriore investigatione indiget: in actis quaecumque analysis structuralis personalitatis actoris deest, quodcumque examen obiectivum per “tests” psychometrica confectum deficit et de influxu medicamentorum in condicionem viri psychicam nulla habetur attestatio. Postulatur etiam exemplar instantiae pro separatione legali coniugum. Saepe enim ex huiusmodi documentis hauriuntur elementa, quae pro

quaestione circa incapacitatem partis dissolvenda alicuius momenti sunt.

6. - Non sine ratione sollers Defensor vinculi animadvertit connubium non ex incapacitate viri assumendi obligationes matrimonii essentielles naufragium passum esse, sed ex ingeniorum partium diversitate: dum vir affert: "Nel giro di pochi giorni l'atteggiamento di G. mutò radicalmente" (32/14-15), conqueritur mulier: "La vita matrimoniale durò circa 4 mesi e devo dire che dopo il matrimonio lui cambiò radicalmente e ciò determinò delle insofferenze" (78/14). Cunctis tabulis processualibus pervolutatis, concludendum est partium vitiositates matrimonium ad disruptionem insanabilem adduxisse.

7. - Visis universis actis, perpensa appellata sententia, attente perlectis animadversionibus Defensoris vinculi ad casum specialiter deputati, infrascripti Auditores de Turno propositae quaestioni respondentes decreverunt:

Negative ad I-um, Affirmative ad II-um, seu Sententiam Affirmativam a Tribunale Regionali Apulo Seu Baren. prolatam, die 12 decembris 2000, ex viri icapacitate assumendi obbligationes matrimonii essentielles continenter confirmanda non esse, sed causam ad ordinarium examen alterius gradus admittendam esse. (*Omissis*)



## **Apostolicum Romanae Rotae Tribunal – Baren Bituntina – *Nullitatis matrimonii*, 11 maggio 2005 – c. Huber, ponens**

**Matrimonio cristiano – unità ed interazione tra anima e corpo – evoluzione del concetto di incapacità – differenza tra impossibilità e difficoltà al consenso matrimoniale – Prova dell'incapacità – Perizia**

*Il matrimonio cristiano, secondo l'insegnamento costante della dottrina e del magistero, incardinate nelle pronunce del Vaticano II, si fonda su due verità indiscutibili: l'unione indissolubile tra anima e corpo diretta alla costituzione di una comunità permanente di vita e di amore e la capacità di dar vita alla stessa. L'evoluzione giurisprudenziale in materia di incapacità al consenso matrimoniale si è attuata prevalentemente attraverso il passaggio dalla concezione secondo la quale l'incapacità era derivante dal concetto generico di amentia, a quella che ha condotto alle norme del codice del 1983, che trattano specificamente dell'incapacità al consenso matrimoniale direttamente collegata ai diritti e doveri che discendono dalla celebrazione del matrimonio, per «cause di natura psichica» e non psico sessuale, così come era stata originariamente proposta nel primo schema codiciale. È necessario, però, che si tratti di vera e propria impossibilità e non di semplice difficoltà ad adempiere gli obblighi stessi.*

*La prova circa l'incapacità la si raggiunge anche attraverso l'opera dei periti, tenendo sempre in debito conto il principio del iudex peritus peritorum.*

### *Specie facti*

(*Omissis*) 1. - Postquam uxor die 26 iulii 1997 e vita functa est, R. S., atque animi demissione affectus, per «Agenzia Matrimoniale» quaesivit mulierem, quae sibi amica et uxor esset.

Eodem tempore I., mater unius filii, eandem matrimoniorum procuracionem visebat amici quaerendi causa.

I. se R. S. obviam dedit. Iidem mutua sympathia capti, sese frequentare coeperunt et post pauculum tempus domicilium commune in mulieris domo instauraverunt.

Partes, quinque mensibus a primo occursu transactis, die 20 martii 1998 coniugium celebraverunt canonicum,

Convictus coniugalil illico varias ob rationes adeo perturbatus est, ut coniuges iam post quinque menses vitae iugalil ad separationem devenirent definitivam.

2. - Vir autem, ad plenam libertatem recuperandam, die 30 octobris 1998 Tribunali Reg. Apulo seu Barensi una cum peritia privata libellum obtulit, quo matrimonium suum cum I. contractum nullitatis accusavit ob viri incapacitatem assumendi obligationes matrimonii essentielles, ob errorem in qualitate mulieris et ob dolum ab eadem patratum.

Dubiis iuxta petitionem actoris statutis, causa per auditionem partium et testium est instructa.

Die 12 decembris 2000 Iudices primi gradus sententiam protulerunt edicentem:

«Affirmative ad primum, quanto all'incapacità psichica dell'Attore; Negative ad alterum, quanto all'errore dell'Attore, con dolo della Convenuta su qualità morali risultate inesistenti».

Ab hac decisione mulier conventa ad Nostrum Forum appellavit. Heic, praemotis partibus et habitis animadversionibus Defensoris vinculi, Iudices die 25 iunii 2003 sententiam, quae primum matrimonium nullum declaravit, continenter non confirmaverunt, sed causam ad ordinarium alterius gradus examen admiserunt.

Dubium die 5 novembris 2003 ita definitum est: «An constet de matrimonii nullitate, in casu, ob viri incapacitatem adsumendi obligationes matrimonii essentielles».

Relatione peritali acquisita et novis documentis actis unitis, hodie tandem Nobis respondendum est dubio rite determinato et mox relato.

### *In iure*

3. - Recentioribus annis, christiana meditatio hominis dignitatem et vocationem maximi momenti fecit. In documento Conc. Vat. II scripta leguntur de hominis constitutione: «Corpore et anima unus, homo per ipsam suam corporalem condicionem elementa mundi materialia in se colligit, ita ut, per ipsum, fastigium suum attingant et ad liberam Creatoris laudem vocem attollant» (Const. past. *Gaudium et spes* de Ecclesia in mundo huius temporis, 14). Hoc in textu duae veritates enuntiantur, quarum prima est unio substantialis corporis et animae. Interactio per influxum substantivum, non per influxum activum seu effectivum habetur. Anima namque non est in corpore sicut motor in mobili, sicut naclerus in navi. Influxus substantivus dicitur ille, qui exercetur inter distinctas potentias viventis, at non nisi praesupposita unione substantiali animam inter et corpus.

Altera veritas est, quod homo omnia corporalia ob capacitatem Dei cognoscendi et libere laudandi superat.

Haec hominis imago in iuris principiis exponendis de incapacitate assumendi onera coniugalia semper prae oculis est habenda. Edocemur: «Vita psychica non est aliquid abstractum, quod vivit vitam propriam, sed est complexio activitatum arcte connexarum cum vita organica quae istius influxum  $p_a t_a t_a$  atque, sua ex parte, influunt super activitate functionum organicarum» (coram Pompedda, decisio dici 3 iulii 1979, RRDec., vol. LXXI, p. 380, n. 2).

4. - Ad validum consensum matrimonialem eliciendum, satis non est, ut contrahens «sufficiens rationis usu» (can. 1095, n. 1) praeditus sit neque «gravi discretione iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda» (can. 1095, n. 2) labore, requiritur insuper, ut nupturiens capax sit se obligandi ad obligationem assumptam adimplendi.

Statuit enim lex: «Sunt incapaces matrimonii contrahendi, ... qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimoniales essentielles assumere non valent» (can. 1095, n. 3).

Sententiae Rotaes textum legalem centies commentatae sunt. Heic sufficit quaedam de evolutione iurisprudentiae circa incapacitatem matrimonii contrahendi deque vocibus, quibus huiusmodi incapacitas significatur, in luce ponere.

5. - Ad iter iurisprudentiale quod attinet, usque ad annum circiter 1950 Rota Romana omnes casus incapacitatis sub capite generico amentiae pertractavit.

Ab anno indicato iurisprudencia Nostri Fori in dies magis contrahentis maturitatem, responsabilitatem, capacitatem aestimationis moralis, discretionem iudicii attendit.

Postea, in decennio 1960-1970, iurisprudentiae tendentia apparet ad nullitatem matrimonii declarandam eo, quod contrahens incapax reputatur assumptam obligationem adimplendi, quamvis illius actus subiectivus sane psychologicus consensus defectu substantiali non laboret.

Initio omnes casus hac via soluti ad sphaeram sexualem pertinebant. Si quis illos studiose examinaverit, quandam connexionem cum impedimento impotentiae animadvertit.

In campo sexuali facilius dantur casus, in quibus contrahens, ex una parte, capax est consensum validum emittendi, integris manentibus facultatibus intelligendi, aestimandi et libere sese deteminandi; ex altera autem parte, idem incapax esse potest activitatem sexualem iuxta normas exercendi, sive quoad frequentiam sive quoad modum, aliqua anomalia personalitatis praesente.

Codex clausulas restrictivas «ob gravem anomalam psychosexualem» et «ob gravem anomalam psychicam» in prioribus schematibus propositas non assumpsit, sed ad nullitatem matrimonii declarandam postulat, ut incapacitas assumendi onera coniugalia probetur «ob causas naturae psychicae». Haec clausula prohibet, ne sustineatur incapacitas contrahendi, quae ex statu peculiari ordinis spiritualis vel ex structura psychica hominis nonnalis promanat. Iure meritoque saepe a doctoribus dictum est sub aspectu iuridico causam seu rationem incapacitatis nihil referre, dummodo vera incapacitas habeatur.

6. - Pauca animadvertenda sunt de voce «incapacitatis». Qui cum iurisprudencia Rotae familiaris est, scit sententias interdum loqui de «inhabilitate», de «impossibilitate» et de «gravi difficultate». Possuntne identificari haec vocabula? Responsio ad quaesitum in accurata terminologiae analysi invenitur.

«Habilitas» capacitatem naturalem actus iuridicos ponendi praesupponit atque in lege positiva fundatur, sive divina sive ecclesiastica. «Inhabilitas» igitur matrimonium irritum reddit ex iure positivo, incapacitas autem ex iure naturali. Quapropter nullo pacto inhabilitas cum incapacitate confundi licet.

«Impossibilitas» obligationes matrimoniales adimplendi appellat ad regulam iuris in *Digestis* his verbis expressam: «Impossibilium nulla obligatio» (D. 50, 17, 185) et in *VI Decretaliunz* ita relatam: «Nemo potest ad impossibile obligari» (Reg. 6). Impossibilitas, de qua textus citati loquuntur, historiae iuris canonici decursu numquam applicata est ad contrahentis incapacitatem psychologicam significandam actus iuridicos ponendi, sed impossibilitas semper se rettulit ad obiectum huiusmodi actuum. Aliis verbis: impossibilitas respicit contrahentem ut obiectum, non ut subiectum foederis matrimonialis. Quibus positis, omnibus patet distinctio inter impossibilitatem obiectivam et impossibilitatem subiectivam, quae in causa naturae psychicae, id est in subiecto, radicatur.

«Difficultas» est categoria omnino inepta designandae incapacitatis matrimonium ineundi. Etsi auctores conantur tenninos eodem sensu adhibere, firmiter tenendum est agi de conceptibus distinctis et e diversis theologiae disciplinis sumptis. Dum incapacitas est notio iuris, difficultas est conceptus theologiae moralis, quae gradus difficultatis obligationes adimplendi admittit.

Ut ex hac analysi patet, temiini ad designandam incapacitatem matrimonii contrahendi adhibiti non recte exprimunt rem, quam Legislator voce «incapacitatis» significare intendit, nempe quod subiectum matrimonium inire non potest ob ipsam suam constitutionem anomalam.

Attendendum est «matrimonium in fieri», sicut vox «assumendi» indicat. At dynamica incapacitatis assumendi periculum affert, ne ex connubii ruina pro eius nullitate concludatur.

7. - Quoad probationes in casu haec veniunt animadverenda.

Revelet actor, cur persuasus sit matrimonium esse nullum. Ipse minutiose biographiam explicet, praesertim evolutionem relationis cum altera persona, cui matrimonio coniunctus est, ne ex exitu felici vel infelici criteria pro validitate vel invaliditate deducantur.

Audiatur conventa, quae compartis modum sese gerendi in vita communi ex experimento cognoscat et accurate describat.

Referant coram Iudice testes ea, quae sensibus propriis perceperunt, loco, tempore et aliis circumstantiis firmata.

Adhibeatur peritus, qui personam, quae incapax matrimonii contrahendi asseritur, directe inspiciat et illius analysis structuralem praebeat. Non sufficit aliquos tractus abnotare designare et ex eisdem pro causa naturae psychicae concludere. Omnino necesse est, ut peritus anomaliam psychicam inquiret et ex ea partis rationem vivendi explanet.

Iudex peritias, ceteris adiunctis perpensis, aestimet et in decisione exprimat «quibus notis argumentis peritorum conclusiones aut admiserit aut reiecerit» (can. 1579, § 2).

Etsi affirmatur Iudicem esse peritum peritorum, tamen ipse memor sit sapientiae Rotae, quae graviter admonet: a periti conclusionibus ludici recedendum non esse, «nisi propter gravissima contraria argumenta» (coram Parisella, decisio dici 21 iulii 1971, RRD LXIII, p. 700, n. 7).

### *In facto*

8. - Partes inter se discrepant et testes pro sua quisque parte dimicant. Contradictiones tamen se referunt ad adiuncta accidentaliter. Quoad res substantiales partes et testes in pluribus conveniunt.

Vir actor de seipso dicit: «Io per carattere sono buono, un uomo molto dedito al sacrificio», et: «Amo dire la verità e sono molto sensibile ai bisogni degli altri» (Surrlln., 30, 9).

Testes hoc iudicium comprobant viri indolem describendo «carattere mite e proprio per questo facilmente influenzabile» (Sum-n., 30, 9), «estroverso, comunicativo, affettuoso» (Summ., 35/9), «dedito al lavoro, alla casa, alla Chiesa» (Summ., 38, 9), «morigerato e buon amministratore» (43, 3-16), «onesto, sincero e molto religioso» (Summ., 46, 20), «un bonaccione» (Summ., 49, 9), «brava persona ... gentile» (Summ., 75, 5), «uomo di Chiesa» (Summ., 78, 3), «persona tranquilla, affabile e buona» (Summ., 90, 9), «persona corretta a posto» (Summ., 98, 6).

Peritus Rotalis, qui virum directe inspexit, in sessione peritiae recognitionis adiungere voluit «che l'attore è credibile nonostante le sue divagazioni e impressioni» (Summ. Alt., 37, 5).

9. - Mulier, quacum vir per 42 annos cohabitavit quacumque trinam prolem procreavit, per casum viarium vita functa est. Ut actor reddit, ipse primis mensibus post mortem reactionem luctui congruentem manifestavit. Postea tamen abnormiter se gessit, aiens: «... mi chiusi in me stesso rifiutai ogni aiuto e conforto. Cominciai a risentirne fisicamente; non mi nutrivo, non riuscivo a dormire, cominciavo a sragionare e cormnettevo stranezze» (Summ., 1).

Confirmit mulier conventa: «Appena conosciuto mi sembrava traballante e non

sapevo se facesse uso o meno di alcolici, mi sembrava intontito; mi raccontò che assumeva degli psicofarmaci a causa dell'insonnia e che il medico a cui era stato condotto dai figli gli aveva prescritto dei farmaci di cui abusava» (Summ., 63, 5).

Ex concordis partium declaratione igitur emergit actorem tempore antenuptialium abnormes reactiones tum animi cum corporis ostendisse, quae adeo graves fuerunt, ut medicamenta psychotropica sumere deberet.

10. - Modus sese gerendi ab actoris filiis sustinetur: dum M. L. enarrat: «Subito dopo la morte di mia madre, mio padre è entrato in uno stato depressivo che lo ha portato ad avere disturbi di carattere e di comportamento, a causa di ciò si è allontanato dalla famiglia ...» (Summ., 33, - 3), habet I.: «Mio padre subito dopo la morte di mia madre ha iniziato ad assumere degli atteggiamenti di ossessione, ricorrevano spesso in lui dei ricordi della vita con mia madre che lo portavano a stare male» (Summ., 29, 5).

In eandem lineam etiam testes deponunt. Non est, cur eorum declarationes ex tabulis processualibus excerpamus. Sententia appellata testimonia verbatim adduxit illaque examinavit.

Haec est conclusio: post subitanam mulieris mortem vir, depressus et in aegrimonia versans, de praescripto medici medicamenta psychotropica sumens et irrationabilia faciens in statu psychico abnormis est inventus.

Alibi ex tabulis processualibus apparet tales fuisse viros psychicas perturbationes, quae cum incapacem redderent autocineti ducendi et operis praestandi.

11. - Die 4 octobris 1997 doct. Leo praescripsit «fatmici sedativi e tra gli altri il Rivotril». Commentatur medicus a curatione: «Questo farmaco ad azione antiepilettica, sedativa, normoformizzante, verosimilmente è stato prescritto, non soltanto per i disturbi ansiosi-depressivi, ma anche a causa di turbe della coscienza, tipo assenza epilettiche, che dall'infermo sono state presentate anche nei mesi successivi» (Summ., 13).

Eodem mense «Dipartimento di Salute Mentale» adnotavit «un disturbo dell'umore ipomaniacale». In «Cartella Clinica» est legere: «Da qualche mese il soggetto è iperattivo, facilmente irritabile, instancabile, insonne, fa acquisti di ogni genere. Al colloquio è tachipsichico, logorroico e manifesta una ideazione tendenzialmente megalomane. I rapporti con i tre figli si sono deteriorati a causa di continue incomprensioni e liti. Ha scarsa coscienza di malattia, comunque sembra accettare la terapia farmacologica proposta» (Summ. Alt., 21-22).

Medicus a curatione ex anamnesi statum animi viri tempore, quo conventam novit, comprehendit: «Sentendosi inutile, insufficiente, incapace di affrontare il divenire continuo della realtà, non trovando più tra parenti e conoscenti una mano protesa ad aiutare o a sorreggere, il Signor D. ha deciso di affidarsi al destino ed il 13 ottobre 1997 si è rivolto all'Agenzia matrimoniale..., al fine di trovare una compagna per il resto della vita» (Summ., 13). Claris et indubiis verbis Psychiater condicionem actoris psychicam describit, quae eum movit, ut sibi mulierem quaereret.

12. - Vir de primo occurso cum muliere refert se nullam attractionem physicam passum esse. Explicat tamen: «Tuttavia vedevo in lei una donna con la quale sfogarmi e parlare. In realtà tra noi non si parlava di matrimonio... Io non facevo altro che parlare in continuazione perché trovavo nel mio parlare una medicina» (Summ., 28-29, 3).

Fatetur sua vice mulier: «Prima delle nozze mi confidò che aveva molto bisogno di dialogo, infatti parlavamo moltissimo soprattutto quando ci incontravamo durante le cene e anche con i nostri amici e parenti» (Summ., 65, 10). Etiam: «Diceva che dal rapporto con me derivava un benessere che non aveva mai provato» (Summ., 80, 20).

Ex concordi igitur partium asseveratione emicat colloquia cum muliere habita viro validum attulisse adiutorium: ipse illa tamquam aegritudinis remedium habuit.

Probationes insuper quaedam facta manifestant, quae stuporem movent: vir enim primam mulierem ei indicatam in amicam elegit cumque ea, a propriis filiis derelictus, post quinque dies domicilium commune instauravit et «more uxorio» convixit. Adest quoque testis, de vicibus praenuptialibus optime instructus, cui vir «un bambino guidato da un altro» est visus (Summ., 44, 3).

13. - Mentione dignissima sunt, quae prof. Stefanachi de causa contrahendi scribit: «D'altra parte il Parroco di ... don G. M., avendo avuto sentore della convivenza, considerava la coppia non protetta dalla Grazia Divina» (Summ., 14).

De eadem re in recursu pro separatione legali est legere: «... nel febbraio scorso egli comunicava alla signora la propria volontà di contrarre matrimonio poiché non tollerava di essere in peccato, sicché le nozze venivano celebrate di lì a poco» (Summ. Alterum, 7).

Quod conscientiae morsus propter coniunctionem absque vinculo, sive civili sive religioso, virum terruerint, etiam testibus a conventa inductis notum est (Summ., 76, 11; 90, 11; 98, 7). Hoc in contextu memorare licet, quod testis a viro directe accepit: «Tra l'altro i figli lo ritenevano responsabile della morte della moglie» (Summ., 89, 5).

Monitionibus filiorum et amicorum spretis, vir coniugium canonicum celebravit, insciis filiis et familiaribus.

14. - Convictus iugalis inde ab initio infelix evasit, aiente muliere: «Il carattere di mio marito ha avuto un sostanziale cambiamento: prima del matrimonio si presentava molto gentile e premuroso e si preoccupava per me, dopo il matrimonio si dimostrò totalmente cambiato: si trascurava e mi sembrava di essere usata come oggetto per tutte le sue esigenze, non usciva più e si dedicava totalmente al lavoro trascurandomi in tutto» (Summ., 65, 9). Et sic comperimus inter coniuges nullam ortam esse relationem interpersonalem coniugalem. Vir enim uxorem tamquam obiectum ad suis exigentiis satisfaciendum aptum consideravit.

Quemadmodum mulier allo loco patefacit, vir «pretendeva che non uscissi, che facessi tutto quello che lui voleva senza tenere conto minimamente di me e delle mie esigenze, mi mancava di rispetto e sembrava non considerarmi come persona» (Summ., 68, 20).

Easdem lamentationes mulier profert in Recursu pro separatione legali, in quo de viri habitu asseritur:

«... incominciò ad assumere comportamenti sempre più autoritari e vessatori, abbandonando ogni gesto ispirato a cortesia e gentilezza e ben presto persino il rispetto delle più elementari regole della buona educazione e manifestando una sempre più scoperta diffidenza nei riguardi della moglie (Summ. Alt., 8). Ut mulier profert, maritus quoad vitam intimam humano modo non se gessit et quoad religionem praxim manifestavit abnoimem.

In «Memoria di Costituzione» Advocatus clientem contra mulieris incusationes non defendit, sed attentionem ad quaestiones oeconomicas direxit. Advocatus saltem indirecte ab uxore asserta confirmat amittendo: «Lo definiva rozzo, sporco e maleodorante», atque: «Nel giugno lo escluse dalla stanza coniugale» (Summ. Alt., 17).

Ad virum excusandum, Advocatus asseverat, quod vir, «una persona pacificamente malata» (Summ. Alt., 20), mulierem duxit «in stato di estrema debolezza psichica», «in stato confusionale» (Summ. Alt. 19). Omnibus conatibus mulieris eiusque propinquorum matrimonium salvum faciendi in vanum cecissis, vir tectum coniugale deseniit, muliere imperante.



15. - In actis «Considerazioni medico-legali sulle condizioni neuropsichiche del Signor D. in rapporto al matrimonio da lui contratto con la vedova P.» et relatio Periti Rotalis prostant.

Primum votum exaratum est a medico a curatione, qui suas deductiones hisce verbis proponit: «Si è verificato, pertanto, un restringimento delle relazioni interpersonali nel rifiuto a vivere situazioni non associate alla moglie perduta; il mondo esterno è apparso quindi sempre più arido e vuoto anche per l'impoverimento del sentimento di Sé» (Summ., 12). Concludit Neuropsychiater: «... a causa della inficimità psichica di natura distimica endo-reattiva accompagnata da transitorie turbe della coscienza, si può ritenere in piena certezza che il vedovo D. nel momento in cui ha contratto il matrimonio con la vedova P. non poteva esprimere un consenso libero da opposte tendenze affettive, volitive e sostenuto da valido discernimento» (Summ., 15). Adnotandum est Psychiatrum quaestionem de viri capacitate sub formalitate defectus discretionis iudicii potius quam sub capite incapacitatis assumendi onera coniugalia considerare. Quidquid est, vera incapacitas contrahendi primum, ratione tum logica cum ontologica, defectum discretionis iudicii causat.

16. - In Rota de mandato Ponentis deputatus est Peritus, qui, postquam virum actorem directe examinavit et examen psychicum «con la somministrazione di una parte del questionario di Eysenck» complevit, Tribunali suffragium 13 paginis constans praesentavit.

Psychiater non dubitat «che il sig. D. reagì al lutto per la morte della moglie con manifestazioni chiaramente patologiche... » (Summ. Alt., 9).

Exoritur quaesitum, fiitne pathologia in viro praesens momento celebrationis coniugii.

Respondet Peritus:

«In definitiva, l'unica cosa certa è che le condizioni psichiche di R. contrariamente a quanto afferma la convenuta erano ancora compromesse all'inizio del 1998 anche se meglio tollerate, rispetto al periodo precedente, per il benefico effetto della relazione affettiva sessuale» (Summ. Alt.34).

Psychiater quidem sive ex luctus retardatione, sive ex specie medicamentol-um a viro adhibitoi um sive ex brevi temporis spatio inter curationes et coniugii celebrationem concludit: «Al momento del matrimonio, l'attore era affetto da un disturbo depressivo, reattivo, in via di miglioramento. Tale forma morbosa, iniziata al tempo dell'incidente mortale di cui fu vittima la prima moglie, era antecedente al matrimonio» (Summ. Alt. 12, ad 1).

Tota quaestio reducitur ad quaesitum, num gravitas anomaliae psychicae momento celebrationis coniugii eadem fuerit ac illa, quae in peritia privata asseritur.

Peritus Rotalis opinatur:

«E cosa poco probabile che l'attore abbia ritrovato il proprio benessere psichico al tempo delle nozze, anche se appariva migliorato ... ma non siamo in grado di stabilire la gravità» (Summ. Alt., 34).

Causa in sua peculiaritate attente examinata, infrascripti Patres ad votum medici a curatione inclinant, bis argumentis moti: Psychiater, arte et scientia insignis, sex mensibus a nuptiarum celebratione vix elapsis, suum votum prompsit, cum res et facta nondum ex memoria deposita sunt.

Ipse post relationem a Perito Rotali exhibitam, Rotae misit praeceptum medici diei 20 ianuarii 1998, in quo ipse viro medicinam «Efexor», «Limbitryl», «Surmontil» dedit, efficacem ad deiectionem animi levandam. Medicus viro etiam medicinam «Levopraid» fecit. Quod medicamentum, secundum Peritum Rotaalem, est «un

farmaco catalogato tra gli antipsicotici». Neuropsychiater igitur duobus mensibus ante nuptias contractas in viro notas psychosis proprias detexit, quas doct. Albano iam mense octobri anni 1997 constituerat diagnosim faciens: «Un disturbo d'umore con note psicotiche».

Gravitas deordinationis viri psychicae potissimum ex effectibus dignoscitur: brevi temporis spatio elapso, mulier mariti modum agendi amplius tolerare non potuit ideoque virum e domo expulit. Ipsa ex experimento vitae communis ad cognitionem devenit, «di aver sposato un soggetto afflitto da gravi turbe della personalità» (Summ. Alt., 8).

17. - Quibus omnibus tam in iure quam in facto perpensis, Nos infrascripti Patres Auditores de Turno, pro Tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi nomine invocato, edicimus, declaramus, ac definitive sententiamus, ad dubium propositum respondentes:

Affirmative, Seu Constare de matrimonii nullitate, in casu, ob viri incapacitatem assumendi obligationes matrimonii essentielles, vetito eidem viro transitu ad alias nuptias inconsulto loci ordinario. (*Omissis*)